



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 36 del 20 / 02 / 2024**

Oggetto: Esecuzione Transazione Giudiziale relativa al giudizio contrassegnato con il n.4880/2023 promosso dal Sig. B. S. avanti il Tribunale Civile di Palermo Sez. Lavoro per il riconoscimento di mansioni superiori

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001-131-int/2024 .del 16/02/2024,, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 23/06/2022 il dipendente B. S. , già inquadrato al 4° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al livello 6° del CCNL di settore o , in subordine nel 5° livello dal 2019, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

- Si è costituito tempestivamente l'avv.to esterno , avv.to Mario Cappadonia, contestando sia in fatto sia in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone conseguentemente il rigetto delle domande ivi contenute;

- All'udienza del 31/10/2023 il Giudice ha proposto alle parti la conciliazione nei termini seguenti “ *riconoscimento del 6° livello a far data dalla stipula dell'accordo con rinuncia all'eventuale pregresso maturato economico , oppure riconoscimento del 5° livello dalla stessa data con pagamento di una somma pari alle differenze retributive tra il livello di*

appartenenza e quello riconosciuto calcolata a far data dalla notifica del ricorso (2022) da corrispondersi a titolo indennitario oltre € 1.800,00 oltre spese generali IVA e CPA a titolo contributo spese legali.

I procuratori hanno chiesto un rinvio per conferire con le parti, e la causa è stata rinviata all'08/02/2024.

Nelle more l'avv.to Cappadonia ha precisato, con parere espresso in data 21/12/2023," *che nel caso in oggetto deve effettuarsi una valutazione economica per valutare la fattibilità, la convenienza e l'economicità di giungere ad una soluzione della controversia per il tramite di un accordo che riconosca un diverso inquadramento lavorativo al ricorrente*".

L'A.M.A.P., giusta decisione assunta dall'Amministratore Unico con C.I. n. 001-608-INT/2024, ha conferito mandato al legale che ha curato il patrocinio della Società in giudizio , di manifestare disponibilità della Società a definire transattivamente il giudizio, nei termini indicati nella delibera allegata" *Con il riconoscimento del livello 6° al dipendente B. S. con decorrenza giuridica ed economica dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione oltre contributo complessivo omnia per spese legali di € 2.626,42.*"

All'udienza del 08/02/2024, la controversia di che trattasi , portante il n. 4880/2022 RG.L., giusto verbale di conciliazione redatto in tale sede, è stata transatta alle seguenti condizioni:

A) La società A.M.A.P. S.P.A., al solo fine di evitare l'alea del giudizio, offre al Sig. B. S. , la promozione nel livello 6° del C.C.N.L. Gas – Acqua applicato al rapporto di lavoro de quo, con decorrenza giuridica economica e contributivo/previdenziale, ad ogni e qualsivoglia effetto di legge dalla data della firma del verbale di conciliazione giudiziale; (008/02/2024) e comunque senza riconoscimento alcuno di arretrati di natura normativa ed economica riconducibili al livello 6° del C.C.N.L. citato;

B) Il B. S. , a fronte della superiore proposta, dichiara di accettarla integralmente e dichiara, altresì, di non avere più null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo, motivo, azione, ragione, diritto, credito e causale, né direttamente, né indirettamente, nei confronti dell'A.M.A.P. S.P.A., in relazione al rapporto di lavoro così come intercorso con la società convenuta sino alla data di sottoscrizione della presente transazione;

C) L'A.M.A.P. S.P.A., fermo restando quanto sopra indicato, offre altresì, al ricorrente, a titolo di contributo per spese di lite, la somma complessiva di € 2.626,42 onnia, incluse spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”, da distrarsi in favore dell'avv.to Roberto Croce

D) Resta inteso che il mancato adempimento di tutto quanto statuito nella presente transazione comporterà la risoluzione del presente accordo transattivo e la conseguente possibilità per il ricorrente di riproporre le domande contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio (R.G.L.4880/2022), ivi comprese quelle relative alle differenze retributive avanzate.

E) I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà nascente dalla legge professionale ex art. 68 L.P.”

Poiché il nuovo inquadramento del dipendente determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail de 15/02/2024 ha comunicato che la spesa presunta per il periodo 08/02/2024 – 31/12/2024 relativa alle differenze retributive determinate dal riconoscimento del livello 6° dal 08/02/2024 è pari ad Euro 6.735,34 di cui: Euro 4.632,05 per sorte ; Euro 1.760,18 per oneri previdenziali ; Euro 343,11 per TFR.

Dovendosi quindi dare esecuzione alla transazione in parola, si propone proposta di delibera autorizzativa per l'inquadramento del dipendente Sig.B. S. nel livello 6° del vigente CCNL di categoria a far data dal 08/02/2024 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche a decorrere da tale data, e comunque senza riconoscimento alcuno di arretrati di natura normativa ed economica riconducibili al livello 4° del C.C.N.L. citato, oltre il pagamento al predetto dipendente della somma complessiva di Euro 2.626,42 omnia, comprensiva di spese generali, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avvv.to Roberto Croce, difensore del ricorrente

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv.to Angela M.Siciliano

La spesa di €. 6.735,34 graverà sul fondo rischi specifico.

La spesa di € 2.626,42 graverà sul conto economico 2024 alla voce "spese legali;

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale f. f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f. f. trasmessa in data 20/02/2024.

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

In esecuzione del verbale di conciliazione del 08/02/2024, redatto avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Cinzia Soffientini , con il quale è stata transatta la controversia portante il n. 4880/2022 R.G.L., avente ad oggetto riconoscimento di mansioni superiori:

- Autorizzare l'inquadramento del dipendente Sig. B. S. nel livello 6° del vigente CCNL di categoria, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione,(08/02/2024), con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche a decorrere a tale data;
- Autorizzare il pagamento in favore del dipendente B. S. delle differenze retributive nascenti dal predetto inquadramento, a far data dal 08/02/2024, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico della Società connessi alle differenze retributive erogande, a decorrere da tale data, così come nella parte motiva quantificate.
- Autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 2.626,42 omnia, comprensiva delle spese generali oltre IVA e CPA , da distrarre in favore dell'avv.to Roberto Croce, difensore del ricorrente.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

20/02/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino